

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **146/1992** (ECLI:IT:COST:1992:146)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CORASANITI** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **04/12/1991**; Decisione del **17/03/1992**

Deposito del **30/03/1992**; Pubblicazione in G. U. **08/04/1992**

Norme impugnate:

Massime: **18387 18388**

Atti decisi:

N. 146

ORDINANZA 17-30 MARZO 1992

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso proposto dall'Ufficio I.v.a. di Napoli contro Carmine D'Auria ed altri iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza del 26 ottobre 1989 la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui - per difetto di criteri e principi direttivi - consente che con decreto ministeriale vengano disciplinate in modo difforme situazioni analoghe;

che nella specie la questione concerne la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione agevolata da parte degli eredi del debitore d'imposta, proroga prevista in materia di imposte dirette e non invece in materia di I.v.a.;

che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per difetto della necessaria rilevanza nella parte in cui si fa riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 429 del 1982, e per inidoneità dell'oggetto nella parte in cui la questione concerne il decreto ministeriale, provvedimento al quale la stessa ordinanza riconosce natura di atto amministrativo;

Considerato che il giudice remittente, nel motivare l'asserita violazione del principio di uguaglianza, pone a confronto situazioni che risultano non comparabili, per le diversità di oggetto, di natura e di struttura dei tributi considerati: I.v.a. nel caso di specie, imposta sul reddito nel caso posto a confronto;

che in considerazione di tali diversità il legislatore, facendo uso del suo discrezionale apprezzamento, ha diversificato in modo non arbitrario le rispettive discipline;

che, per quanto concerne la violazione dell'art. 23 della Costituzione, l'ordinanza si limita ad enunciare il richiamo a tale norma, omettendo ogni motivazione circa le ragioni della violazione di essa. Tale norma risulta peraltro impropriamente invocata, non essendo in discussione la natura legislativa delle disposizioni che disciplinano l'I.v.a., comprensive di quelle che regolano gli obblighi degli eredi del contribuente deceduto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.